



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE**

La Corte di Appello di Firenze, TERZA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati:

dott. Carlo Breggia

Presidente

dott. Anna Ghedini

Consigliere relatore

dott. Antonio Picardi

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. **350/2022** promossa da:

Parte_1 rappresentata e difesa da avv.to IOVINE FRANCESCA

PARTE APPELLANTE

nei confronti di

CP_1

Controparte_2

Controparte_3

[...]

CP_4

rappresentati e difesi da avv.to DI TURSI PAOLO

PARTE APPELLATA

[...]

Controparte_5

avverso

la sentenza n. 65/2021 emessa dal Tribunale di LIVORNO e pubblicata il 29/12/2021

CONCLUSIONI

In data la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:

Per la parte appellante:

nel merito accogliere il presente appello e per l'effetto riformare l'appellata sentenza n.65/2021 del Tribunale di Livorno, Sez. distaccata di Portoferraio-Giudice Dott. Carlo Cardi- emessa all'esito del

procedimento RG 142/2019-pubblicata il 29.12.2021, notificata il 21.01.2022 accogliendo le seguenti conclusioni

“In via principale: Voglia l'Ill.ma Corte adita, contrariis reiectis, accertare e di chiarare l'esistenza della servitù di scarico, per destinazione del padre di famiglia, a favore dell'immobile attualmente di proprietà della Sig.ra *Parte_1*, distinto al NCEU del Comune di Portoferraio al foglio 2 particella 84 sub 2, e a carico dei fondi distinti al NCEU del Comune di Portoferraio al F. 2 particella 84 sub 1 di proprietà del sig. *CP_1* a carico del fondo distinto al F. 2 part 87 del Comune di Portoferraio di cui risultano proprietari i Sigg.ri *Controparte_3*, *CP_4* *CP_1* a carico del fondo distinto al F.2 part.601, di cui risulta proprietaria la Sig.ra *Controparte_2*; a carico dei fondi distinti al F.2 partt.89-90-91, di cui risulta proprietario il sig. *CP_1*

In subordine: Voglia l'Ecc.ma Corte adita accertare l'esistenza di una servitù coattiva di scarico ex art. 1031-1032 C.C.

In via istruttoria: rimettere la causa sul ruolo per l'espletamento, previa loro ammissione, dei mezzi istruttori richiesti nella memoria ex art.183 comma 6 n. 2, in particolare per la escussione della teste *Testimone_1* nonché ammettere, per i motivi indicati nella narrativa, la CTU richiesta per definire il tracciato della servitù di scarico.

Con vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio.”

Per la parte appellata :

- Rigettare, in ogni caso l'appello principale poiché infondato in fatto e diritto; con vittoria di spese, diritti ed onorari anche del giudizio di appello.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, la Sig.ra *Parte_1* conveniva in giudizio i Sigg.ri *CP_1* *CP_5* *Controparte_2* *Controparte_3* *CP_4* esponendo quanto segue: l'attrice *Parte_1* aveva acquistato nel dicembre 1988 una porzione di fabbricato rurale con annesso resede nel Comune di Portoferraio, località Seccione, distinto al NCEU del Comune di Portoferraio al foglio 2, particella 84, sub 2, dalla Sig.ra [...] *Persona_1* erede della comproprietaria *Persona_2* la quale, unitamente alle sorelle *Persona_3* e *Persona_4* aveva diviso un unico edificio ed alcuni terreni circostanti nel 1986; detto compendio immobiliare sarebbe stato servito da un'unica fossa biologica comune, situata su un terreno dell'unico originario proprietario posta a valle rispetto al fabbricato, terreno oggi di proprietà dei comparenti; nel 1995/1996, sempre secondo la versione dei fatti di parte attrice, sarebbero stati "eseguiti dei lavori allo scarico, con la posa in

opera di una pompa di sollevamento dei liquami e tubazioni collegate, che avrebbero consentito di far affluire le acque reflue con allaccio alla fognatura comunale, posta sulla strada soprastante gli immobili" (pag. 2 citazione); le opere sarebbero state realizzate dal Sig. *CP_5* "che risulta proprietario e/o usufruttuario di altri immobili e terreni circostanti la proprietà dell'attrice" (pag. 2 citazione); la servitù sarebbe stata "riconosciuta" dal Sig. *CP_5* [...] si dice in citazione, tant'è che venne richiesto da quest'ultimo alla Sig.ra *Parte_1* di partecipare alle spese, e perciò richiesto un contributo al tempo di Lire 12.000.000 (dodicimilioni/00), effettivamente versato; nel tempo, prima il Sig. *CP_5* e poi i comparenti, avrebbero contestato l'esistenza della servitù in questione, rendendo necessaria l'introduzione del giudizio di primo grado, volto ad ottenere il riconoscimento di una servitù di scarico per destinazione del padre di famiglia, o in subordine coattiva ex artt. 1031 e 1032 c.c.

Si costituivano in giudizio i convenuti, *CP_1* *Controparte_2* [...] *Controparte_3* *CP_4* esponendo quanto segue: la ricostruzione dei fatti fornita dall'attrice relativamente alla preesistenza di una fossa biologica e di una tubazione non corrispondeva a realtà, dal momento che la fossa biologica, la pompa di sollevamento e le tubazioni sino all'allaccio alla fognatura pubblica, furono tutte progettate, autorizzate, ed installate ex novo negli anni 1995 – 1996; nella stessa documentazione depositata dalla controparte con l'atto di citazione, non vi era alcun riferimento ad un precedente impianto (fossa, pompa o tubazione) da sostituire, modificare o riparare; la Sig.ra *Parte_1* era anche proprietaria di estesi appezzamenti di terreno a confine con il suo appartamento (e la corte di pertinenza), che ben avrebbero permesso alla stessa di crearsi un autonomo impianto (fossa biologica, pompa e tubazioni) ed allacciarsi alla fognatura pubblica, senza che si rendesse necessario far uso di impianti posizionati su proprietà di terzi; l'attrice, oltre al fabbricato, aveva acquistato anche un vasto appezzamento di terreno a confine, riportato nel catasto del Comune di Portoferraio alla partita 4625, foglio 2, particelle nn. 810, 835 e 837, esteso in direzione della strada provinciale ove insiste la fognatura pubblica (docc. nn. 1 e 23 c – dell'atto di citazione). Gli stessi chiedevano, pertanto, in via principale il rigetto delle domande attrici e, in subordine, qualora fosse stata accertata l'esistenza di una servitù coattiva, la liquidazione della prevista indennità.

Il solo *CP_1* formulava domanda riconvenzionale volta ad ottenere la rimozione di ogni e qualsiasi tubazione, allaccio, impianti ed annessi di qualsiasi tipo che permettevano all'attrice di collegarsi alla fossa biologica posta sulle particelle di proprietà dello stesso.

Si costituiva altresì il Sig. CP_5 chiedendo l'estromissione dal giudizio, stante la carenza di legittimazione passiva, non essendo né proprietario né usufruttuario dei terreni. Successivamente, parte attrice, nella memoria ex art. 183, comma 6 n. 1 c.p.c., chiedeva l'accertamento della comproprietà sulle opere in capo alla stessa, in ragione delle somme corrisposte. La causa veniva istruita mediante prova per testi, non venendo invece ammessa la consulenza tecnica d'ufficio richiesta da parte attrice.

Con la sentenza (n. 65/2021, pubblicata il 29.12.2021) oggetto della presente impugnazione, veniva dichiarata inammissibile la domanda proposta da parte attrice con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. e erano rigettate tutte le altre domande attoree. In accoglimento della domanda riconvenzionale di CP_1 peraltro, veniva ordinata alla Sig.ra Parte_1 la rimozione di ogni e qualsiasi tubazione, allaccio, impianti ed annessi di qualsiasi tipo, che permettevano all'attrice di collegarsi alla fossa biologica posta sulle particelle nn. 87 e 601 sub 601, di proprietà del Sig. CP_1. Lo stesso provvedimento compensava le spese processuali tra Parte_1 e CP_5 e condannava, invece, parte attrice alla refusione di tutte le spese processuali nei confronti degli altri convenuti.

Il Giudice di primo grado, nella parte motiva: rigettava la domanda di accertamento della esistenza del diritto di servitù per destinazione del padre di famiglia, stante il mancato raggiungimento della prova sul punto, dal momento che neppure i capitoli di prova non ammessi dal G.I. avrebbero potuto dimostrare che, alla data in cui i fondi avevano cessato di appartenere allo stesso proprietario (13 novembre 1986), questi avesse posto o lasciato le cose nello stato in cui risulta la servitù; riteneva priva di pregio l'affermazione per cui "venne trasferito l'esercizio della servitù sulle nuove opere", potendosi discutere di trasferimento della servitù in luogo diverso solo nel caso in cui la servitù sussista anteriormente; sosteneva che l'allegazione da parte dei convenuti secondo cui l'attrice era proprietaria di fondi confinanti con il fabbricato, che si estendevano fino alla pubblica via, percorsa dalla rete fognaria pubblica rendesse non accoglibile la domanda volta ad ottenere la costituzione della servitù coattiva; ritenuto non sussistente il diritto reale minore azionato da parte attrice, condannava la stessa a rimuovere le cose che le consentivano di collegarsi alla fossa biologica posta sulle particelle di proprietà di CP_1.

Avverso tale provvedimento veniva proposto appello da parte della originaria attrice Pt_1 [...] per i seguenti motivi:

a) nella impugnata sentenza il Giudice rilevava l'irrilevanza dei mezzi istruttori proposti da parte attrice, ritenuti non sufficienti ad assolvere l'onere della prova sia in ordine alla sussistenza di opere visibili di scarico fognario sul terreno di proprietà altrui, sia a provare diversamente gli affermati fatti di causa. Il Giudice di primo grado aveva errato nel ritenere irrilevante la testimonianza del Geom. *Tes_2* che aveva riferito dell'esistenza di un tubo di scarico che correva lungo la facciata, provenendo dal bagno del secondo piano, di proprietà dell'attrice, discendendo, per finire nel terreno altrui. Tale affermazione, ritenuta non collocabile cronologicamente, avrebbe dovuto coordinarsi con i capitoli di prova su cui avrebbe dovuto essere sentita la teste *Testimone_3* indicata dall'attore nella memoria ex art. 183, VI comma n. 2 c.p.c. e ritenuta inammissibile ai sensi dell'art. 246 c.p.c.

b) Il Giudice di primo grado che aveva emesso la sentenza, nel provvedimento impugnato rilevava come: "per la verità non si ravvisa in capo alla teste, che il difensore di parte convenuta eccipiente ha incontestatamente indicato essere la dante causa di *CP_5* alcun interesse che ne avrebbe potuto legittimare la sua partecipazione al processo". Pur tuttavia, lo stesso, riteneva che le circostanze indicate nei capitoli di prova non avrebbero consentito di vedere assolto l'onere probatorio.

c) il Giudice di prime cure rilevava altresì come il capitolo di prova formulato dall'odierna parte appellante avrebbe potuto "contrastare la prospettazione della difesa dei convenuti secondo la quale parte attrice non avrebbe provato l'apparenza della pretesa servitù, agli effetti di quanto disposto dall'art.1061, I comma CC". Tale affermazione si porrebbe in contrasto con quanto affermato in precedenza e, pertanto, il Giudice avrebbe dovuto rimettere la causa sul ruolo.

d) Con riferimento alla domanda volta ad accertare l'esistenza della servitù coattiva, nel caso di specie ci si troverebbe in una consolidata situazione di fatto, tale per cui lo scarico dell'appartamento della Sig.ra *Pt_1* era così funzionante dal 1996. Per di più, il Sig. *CP_5* [...] nel 1996, aveva curato la realizzazione delle opere e in tale circostanza risiederebbe la prova che le modalità di scarico esistenti sarebbero quelle meno pregiudizievoli per il fondo servente. Il Giudice di prime cure avrebbe peraltro dovuto tenere in considerazione la condizione dell'immobile di proprietà *Pt_1* che, sin dal 1996, usava tale scarico e che, pur avendo l'astratta possibilità di realizzarne un altro, avrebbe visto tale realizzazione connotata da eccessivo dispendio e disagio.

e) La sentenza in esame aveva ommesso di valutare, in alcun modo, le rilevanti somme che la sig.ra *Pt_1* aveva attribuito al sig. *CP_5* per i lavori necessari al miglioramento e manutenzione delle opere a servizio della servitù. Tali pagamenti trovavano il proprio fondamento nel partecipare al miglioramento delle opere e per meglio usufruire della servitù a favore della proprietà *Pt_1*. Nel provvedimento impugnato, neppure veniva fatto riferimento alla mancata ammissione della CTU, ritenuta esplorativa, non considerandosi la relazione del proprio consulente tecnico prodotta da parte attrice in atto di citazione ed essendo, comunque, l'unico modo di ricostruire correttamente i fatti per cui è causa.

f) veniva impugnato altresì il punto della sentenza laddove si disponeva, a carico della sig.ra *Pt_1* il rimborso delle spese processuali in favore dei convenuti *CP_1*, *CP_2*, *[...]*, *Controparte_3*, *CP_4*

Per tali motivi, parte appellante formulava istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza ex art. 286 c.p.c., nella parte in cui accoglie la domanda riconvenzionale del convenuto *CP_1* ordinando alla sig.ra *Parte_1* la rimozione di ogni e qualsiasi tubazione, allaccio, impianti ed annessi di qualsiasi tipo che permettevano all'attrice di collegarsi alla fossa biologica posta sulle particelle n. 87 e 601 sub 601 di proprietà del sig. *CP_1*. L'adempimento di tale statuizione implicherebbe, per l'appellante, la demolizione dello scarico della propria abitazione, con lavori che andrebbero ad interessare anche la facciata della stessa.

Nelle successive comparse conclusionali, parte appellante ha ulteriormente sviluppato le proprie argomentazioni, insistendo per il riconoscimento del diritto di servitù di scarico a favore dell'immobile di proprietà della sig.ra *Pt_1* . In particolare, l'appellante ha ribadito che le circostanze esposte avrebbero potuto trovare adeguato fondamento nell'espletamento delle prove richieste, specialmente nell'escussione della teste *Testimone_1* evidenziando la contraddittorietà delle motivazioni che hanno condotto il Giudice di prime cure ad escludere tale testimonianza. Ha inoltre sostenuto che la consulenza tecnica d'ufficio avrebbe dovuto essere ammessa anche se ritenuta esplorativa, richiamando la giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui la consulenza, anche ritenuta esplorativa, trova accoglimento quando "l'accertamento dei fatti risulta possibile soltanto mediante esperimento di indagini supportate da specifiche competenze tecniche". L'appellante ha inoltre evidenziato come risulti incontestata la dazione di una somma di denaro nel 1996 dal marito della sig.ra *Pt_1* al sig. *CP_1* per contribuire alla realizzazione del nuovo impianto fognario, circostanza che dimostrerebbe la preesistenza della servitù di scarico alle opere di rinnovamento. Quanto alla domanda subordinata di servitù coattiva di scarico, l'appellante ha precisato che, contrariamente a quanto attestato da controparte, non vi sono terreni di proprietà *Pt_1* confinanti con la strada pubblica, non potendosi così fruire di uno scarico fognario autonomo. Ha inoltre sostenuto che il passaggio nella proprietà degli appellati costituisce "il passaggio meno pregiudizievole al fondo servente", proprio perché il terreno ove realizzare l'impianto fu scelto dall'allora proprietario del fondo servente, *CP_5* . Infine, ha lamentato che parte appellata ha rifiutato tre proposte formulate in mediazione, motivando il rifiuto pretestuosamente.

Parte appellata, nelle proprie comparse conclusionali e di replica, ha confermato l'infondatezza dell'appello, ribadendo che la testimonianza della Sig.ra *Tes_1* è stata correttamente ritenuta inammissibile ai sensi dell'art. 246 c.p.c., essendo la stessa la dante causa del Sig. *CP_5* e che anche l'ammissione della testimonianza non avrebbe spostato in alcun modo le statuizioni, posto che nei capitoli formulati non vi era alcuna indicazione circa la data a partire dalla quale la teste avrebbe abitato nell'appartamento. Quanto alla consulenza tecnica d'ufficio, gli appellati hanno evidenziato come questa fosse stata richiesta "sui luoghi, sull'esistenza e sul tracciato della servitù di scarico", configurandosi come richiesta meramente esplorativa volta ad accertare l'esistenza stessa del diritto che si intendeva far valere in giudizio. Hanno inoltre precisato che la corresponsione della somma di lire 12.000.000 da parte della Sig.ra *Pt_1* risulta irrilevante ai fini dell'accertamento della servitù per destinazione del padre di famiglia o della servitù coattiva, potendo avere rilievo solo per la domanda volta ad accertare la comproprietà delle opere, dichiarata inammissibile per tardiva introduzione. Relativamente alla servitù coattiva, hanno sottolineato che l'elemento secondo cui il terreno ove realizzare l'impianto fu scelto dall'allora proprietario del fondo servente è inidoneo a provare alcunché in ordine alla domanda formulata, che è rimasta completamente priva di prova. Infine, hanno precisato che l'affermazione dell'appellante circa il rifiuto pretestuoso delle proposte conciliative non corrisponde a verità, essendo riportate nel verbale negativo le motivazioni del rifiuto.

L'appello formulato dalla Sig.ra *Parte_1* risulta infondato.

Sulle prove testimoniali non ammesse (motivi A, B e C). Per aversi servitù per destinazione del padre di famiglia occorre che il vincolo fra i due fondi si estrinsechi in opere visibili e permanenti e che lo stato di fatto preesista al momento in cui viene alienato uno dei due fondi: occorre che tali opere inequivocabilmente denuncino il peso imposto su un fondo a favore dell'altro; tale requisito mira a garantire l'acquirente del fondo servente dalla presenza di vincoli ignoti e non verificabili. Come chiarito dalla giurisprudenza consolidata, la costituzione per destinazione del padre di famiglia richiede il concorso di più elementi costitutivi: l'esistenza di due o più fondi appartenenti allo stesso proprietario tra cui, con opere visibili e permanenti, si sia costituito un rapporto obiettivo di servizio; la separazione dei fondi per effetto di atto di alienazione volontario; l'assenza di volontà contraria. Il requisito dell'apparenza richiede opere visibili e permanenti che rendano inequivoca la funzione servente, e il presupposto della effettiva situazione di asservimento deve essere accertato attraverso la ricostruzione dello stato dei luoghi esistente nel momento in cui i fondi hanno cessato di appartenere unitariamente al medesimo proprietario. Dalla ratio a sostegno della previsione è ovvio dedurre che tali opere debbono preesistere al momento in cui uno dei due fondi viene alienato dall'originario unico proprietario.

Parte appellante ritiene che determinante sarebbe, in tal senso, la testimonianza del Geom. *Tes_2* che avrebbe dichiarato di conoscere l'esistenza di "un tubo di scarico che correva lungo la facciata, provenendo dal bagno del secondo piano – di proprietà dell'attrice, discendendo, per finire nel terreno altrui" (pag. 6 atto di appello). Per vero la lettura del verbale di assunzione di teste consente di verificare che il teste ebbe a dire: "prima di iniziare i lavori esisteva un tubo di scarico che proveniva dal bagno del secondo piano di proprietà dell'attrice e andava a finire nel terreno". La parola "altrui" nella deposizione originaria, non ricorre.

Si duole poi l'appellante che non sia stata ammessa la teste *Tes_1* ma la stessa è la dante causa del *CP_5* che costui potrebbe ben chiamare a garanzia a rispondere della evizione poiché nell'atto di vendita a suo favore non si fa menzione della servitù: si tratta quindi di soggetto rispetto al quale l'esito della causa non è affatto indifferente. Come correttamente evidenziato dalla parte appellata nella memoria di replica, la testimonianza della Sig.ra *Tes_1* è stata ritenuta inammissibile ai sensi dell'art. 246 c.p.c., essendo la stessa la dante causa del Sig. *CP_5* e non essendovi menzione dell'asserita servitù nell'atto di compravendita, la stessa avrebbe agito in violazione dell'art. 1489 c.c. e sarebbe dunque potuta essere chiamata in causa ai sensi dell'art. 1485 c.c.

In ogni caso è decisamente assorbente su questi punti la parte di motivazione ove si argomenta circa l'irrilevanza dei capitoli su cui avrebbe dovuto essere sentita la teste *Tes_1* infatti i capitoli non indicavano la data "a partire dalla quale la sig.ra *Tes_1* ha abitato nell'indicato appartamento e della connessa conoscenza dello stato dei luoghi di interesse processuale" (pag. 7 sentenza) ed il capitolo 7 non era idoneo a provare i presupposti della invocata servitù ovvero l'esistenza di opere visibili e permanenti e la loro esistenza in data anteriore all'atto di divisione del novembre del 1986. Il giudice è tenuto, nella valutazione delle prove dedotte dalle parti, a verificare la loro rilevanza: che consiste nell'idoneità delle circostanze capitolate a provare quanto affermato dalla parte. Ed è irrilevante quella prova per testi che, se anche il teste confermasse i fatti capitolati, non condurrebbe all'accertamento dei fatti posti a fondamento della domanda. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la prova per testi nel giudizio civile va dedotta rigorosamente per capitoli che debbono essere sufficientemente circostanziati in modo che il giudice possa previamente valutarne l'ammissibilità e rilevanza, non potendosi dedurre capitoli irrilevanti confidando poi sul potere del giudice e delle parti di porre domande a chiarimento o integrazione. Nel caso di specie, come correttamente evidenziato dal Giudice di primo grado e confermato dalla parte appellata nella memoria di replica, anche l'ammissione della testimonianza dell' *Tes_1* non avrebbe spostato in alcun modo le statuizioni, posto che nei capitoli formulati non vi era alcuna indicazione circa la data a partire dalla quale la teste avrebbe abitato nell'appartamento e avrebbe dunque potuto avere conoscenza dello stato dei luoghi di interesse processuale. Le argomentazioni svolte dall'appellante nelle comparse conclusionali circa la presunta contraddittorietà della sentenza di primo grado non appaiono fondate. Il fatto che il Giudice abbia riconosciuto in una nota a piè di pagina che la teste *Tes_1* sarebbe stata "perfettamente in grado di testimoniare" non contrasta con la valutazione di inammissibilità della testimonianza per difetto di interesse ex art. 246 c.p.c., trattandosi di considerazioni che attengono a profili diversi. Parimenti, l'osservazione del Giudice secondo cui un capitolo avrebbe potuto contrastare la prospettazione della difesa dei convenuti non costituisce contraddizione, ma rappresenta una valutazione ipotetica che non modifica la conclusione circa l'irrilevanza complessiva dei capitoli formulati rispetto alla prova dei presupposti della servitù per destinazione del padre di famiglia. Come chiarito dalla Cassazione civile, il ragionamento del Giudice di primo grado in punto di mezzi istruttori è correttamente schematizzabile nel senso che l'ammissione della teste *Tes_1* non avrebbe in ogni caso potuto fornire elementi utili a sostenere le ragioni di parte attrice, e anche qualora la

stessa avesse riferito sull'apparenza delle opere di scarico, la collocazione temporale delle stesse non avrebbe mai potuto portare all'ammissione delle domande attoree.

Sulla domanda di costituzione di servitù coattiva di scarico (motivo D).

I convenuti hanno allegato che l'attrice è proprietaria di fondi confinanti con il fabbricato, che si estendono fino alla pubblica via, percorsa dalla rete fognaria pubblica: tale circostanza non è contestata dall'attrice ora appellante che replica adducendo difficoltà tecniche ad assicurare il buon funzionamento dello scarico, se non attraversando la proprietà altrui. Di tali difficoltà tecniche non si è fornita prova in giudizio essendo stata la CTU richiesta da parte attrice indicata per finalità diverse. Come chiarito dalla giurisprudenza, per la costituzione della servitù coattiva di scarico il richiedente deve dimostrare di poter disporre dell'acqua durante il tempo per cui chiede il passaggio, che la medesima è sufficiente per l'uso cui si vuol destinare e che il passaggio richiesto è il più conveniente e il meno pregiudizievole al fondo servente, avuto riguardo alle condizioni dei fondi vicini, al pendio e alle altre condizioni per la condotta, per il corso e lo sbocco delle acque. Infatti si sarebbe dovuta richiedere un'indagine sulla maggior convenienza e minor pregiudizio per il fondo servente, avuto riguardo alle condizioni dei fondi vicini, al pendio e alle altre condizioni per la condotta, per il corso e lo sbocco delle acque, mentre quella invocata verteva "sui luoghi, sull'esistenza e sul tracciato della servitù di scarico".

Sul punto va rammentato che ai fini della costituzione coattiva della servitù di scarico ex art. 1031 c.c., che richiama le disposizioni dell'art. 1037 c.c., non occorre l'interclusione del fondo ma debbono sussistere la convenienza e la minore onerosità per il fondo richiedente del passaggio richiesto, in rapporto alla situazione dei luoghi e alle condizioni espressamente richiamate nell'ultima parte dell'art. 1037 cod.civ.

Sotto questo profilo le circostanze evidenziate dall'appellante, ovvero che la situazione di fatto era ben consolidata nel tempo, che il CP_5 aveva curato la realizzazione delle opere, che la Pt_1 ha versato delle somme per concorrere alla realizzazione delle opere nulla provano sul fatto che la modalità esistente sia il passaggio più conveniente e meno pregiudizievole al fondo servente. Come correttamente evidenziato dalla parte appellata nella memoria di replica, l'elemento secondo cui il terreno ove realizzare l'impianto fu scelto dall'allora proprietario del fondo servente, CP_5 è indiscutibilmente inidoneo a provare alcunché in ordine alla domanda formulata, che è rimasta completamente priva di prova nel giudizio di primo grado. In merito poi al pregiudizio, di cui il giudice avrebbe dovuto tenere conto, che la Sig.ra Pt_1 avrebbe subito dalla realizzazione di un diverso impianto, si ricorda che il contemperamento degli interessi che il legislatore impone è quello fra l'utilità del fondo dominante ed il peso imposto a quello servente, e non quello derivante all'appellante dalla eventuale soccombenza in giudizio, o dal fatto che realizzare uno scarico nuovo sulla sua proprietà comporterebbe spese ulteriori a quelle già sostenute.

Le argomentazioni svolte dall'appellante nelle comparse conclusionali, secondo cui la sig.ra Pt_1 non avrebbe la proprietà di terreni confinanti con la strada pubblica che possano consentire al suo immobile di allacciarsi alla fognatura ivi posta, non risultano supportate da adeguata prova documentale. Al contrario, come correttamente evidenziato dai convenuti e non contestato dall'attrice, quest'ultima è proprietaria di estesi appezzamenti di terreno a confine con il suo appartamento, riportati nel catasto del Comune di Portoferraio alla partita 4625, foglio 2, particelle nn. 810, 835 e 837, estesi in direzione della strada provinciale ove insiste la fognatura pubblica. La circostanza che il posizionamento delle tubazioni sul fondo servente sia stato deciso di concerto con il Sig. CP_5 non costituisce prova della maggior convenienza e minor pregiudizio di tale soluzione rispetto ad alternative tecnicamente praticabili sulla proprietà dell'appellante. Come precisato dalla parte appellata, tale elemento è indiscutibilmente inidoneo a provare alcunché in ordine alla domanda formulata, che è rimasta completamente priva di prova nel giudizio di primo grado.

Sulla contribuzione della Sig.ra Pt_1 alle spese (motivo E).

L'appellante si lamenta del fatto che il giudice di primo grado non abbia considerato l'esborso sostenuto dalla Pt_1 per contribuire all'impianto. Come correttamente evidenziato dalla parte appellata nella memoria di replica, la corresponsione della somma di lire 12.000.000 da parte della Sig.ra Pt_1 al Sig. CP_5 risulta irrilevante ai fini dell'accertamento della servitù per destinazione del padre di famiglia o della servitù coattiva. Tale circostanza avrebbe potuto assumere rilievo esclusivamente per la domanda volta ad accertare la comproprietà delle opere, che tuttavia la Pt_1 ha proposto tardivamente con memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., e che il Giudice di primo grado ha correttamente dichiarato inammissibile. Tale circostanza può avere rilevanza ai fini dell'eventuale esistenza di un rapporto obbligatorio fra l'appellante e gli appellati, ma non ai fini delle azioni a carattere petitorio spiegate in causa e pertanto il motivo è infondato. Quanto alla mancata ammissione della CTU, si osserva che la consulenza tecnica d'ufficio richiesta dall'appellante non era finalizzata a verificare i presupposti per la costituzione della servitù coattiva secondo i parametri di cui all'art. 1037 c.c., ma aveva carattere meramente esplorativo, vertendo genericamente "sui luoghi, sull'esistenza e sul tracciato della servitù di scarico", senza specificare i criteri tecnici di valutazione della convenienza e del minor pregiudizio per il fondo servente. Come evidenziato dalla parte appellata nella memoria di replica, l'odierna appellante richiedeva che venisse demandata a un tecnico un'indagine addirittura sull'esistenza stessa del diritto che intendeva far valere in giudizio, pur in assenza della prova in ordine agli elementi fondanti della servitù. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la consulenza tecnica d'ufficio può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti, ma anche quello di accertare i fatti stessi, ed in tal caso è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto posto a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l'accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche. Tuttavia, nel caso di specie, per la servitù costituita per destinazione del padre di famiglia, un tecnico non sarebbe stato in grado, sulla base del compendio probatorio in quel momento sussistente nella procedura, di ricostruire l'evoluzione dello stato dei luoghi; per la costituzione della servitù coattiva, invece, l'odierna appellante non aveva richiesto nessun accertamento sulla maggior convenienza e minor pregiudizio per il fondo servente, avuto riguardo alle condizioni dei fondi vicini, al pendio e alle altre condizioni per la condotta, per il corso e lo sbocco delle acque. Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante nelle comparse conclusionali, richiamando la Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 2663 del 5 febbraio 2013, secondo cui la consulenza anche ritenuta esplorativa trova accoglimento quando "l'accertamento dei fatti risulta possibile soltanto

mediante esperimento di indagini supportate da specifiche competenze tecniche", nel caso di specie la richiesta di CTU non soddisfaceva tale requisito, configurandosi piuttosto come una generica richiesta di accertamento dell'esistenza del diritto senza la specificazione degli elementi tecnici da verificare.

L'appellante ha sostenuto che la parte appellata avrebbe rifiutato pretestuosamente le proposte conciliative formulate nel corso del tentativo di mediazione disposto dalla Corte d'Appello. Tale affermazione, come correttamente evidenziato dalla parte appellata nella memoria di replica, non corrisponde a verità. Nel verbale negativo per mancato accordo delle parti sono riportate le motivazioni del rifiuto delle proposte formulate, il cui contenuto non può essere oggetto di valutazione giudiziale. La valutazione in ordine alla pretestuosità o meno del rifiuto avanzata dall'appellante non può assumere valore nel procedimento in corso, neppure ai fini della ripartizione delle spese di lite.

Sulle spese processuali (motivo F).

In applicazione del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo (che vede vittoriosi gli appellati) le spese processuali del presente grado del giudizio devono essere poste a carico di *Parte_1* nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 37/2018, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri medi ed esclusa la fase istruttoria per il presente grado di giudizio. Si precisa che il valore della controversia, come definito dall'atto di citazione in appello, è compreso nello scaglione da € 5.200,00 ad € 26.000,00 e non tra € 26.000,01 e € 52.000,00 come erroneamente indicato da parte appellata nella propria nota spese. Conseguentemente, la liquidazione deve essere operata in conformità al corretto scaglione di valore, applicando i parametri del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022, vigente al momento della presente liquidazione.

Quanto alle spese sostenute dalle parti appellate per la mediazione richiesta dalla Corte d'Appello, pari a complessivi € 3.745,78 come documentato negli atti, le stesse seguono la soccombenza e vanno liquidate a carico dell'appellante, non sussistendo i presupposti per la compensazione richiesta in via subordinata dall'appellante.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, anche istruttoria, disattesa, così provvede:

rigetta l'appello proposto da *Parte_1* nei confronti di *CP_1* [...] *Controparte_2* *Controparte_3* *CP_4* avverso la sentenza n. 65/2021 emessa dal Tribunale di Livorno e pubblicata il 29/12/2021;

condanna *Parte_1* a rimborsare a *CP_1* *Controparte_2* *Controparte_3* *CP_4* le spese processuali dell'appello, che liquida in € 4.000,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre CPA e IVA secondo legge, oltre al rimborso delle spese sostenute per la mediazione pari a € 3.745,78;

dà atto che ricorrono nei confronti di *Parte_1* le condizioni per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/02.

Firenze, camera di consiglio del 18 gennaio 2026.

Il Consigliere estensore

Anna Ghedini

Il Presidente

Carlo Breggia

Nota

La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.